



COMUNE DI NICOLOSI



Città Metropolitana di Catania
SEGRETARIO IL GENERALE

OGGETTO: D.P.C.M. 10 APRILE 2020 E ORDINANZA PRS n. 16 – 11.04.2020: QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA' SOSPESE E CONSENTITE E DI ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA P.A., IL CITTADINO E LE IMPRESE

Il **D.P.C.M. 10 aprile 2020** ha individuato (in parte innovando, in parte ribadendo precedenti disposizioni) una serie di misure, prescrizioni, divieti, concessioni, etc. conseguenti all'emergenza coronavirus.

Si fa presente che sono stati abrogati i precedenti D.P.C.M. (V. rigo n. 65 del riquadro).

Si ricorda, inoltre, che oltre alle disposizioni del D.P.C.M. bisogna prestare particolare attenzione alle **Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana**, segnatamente, da ultimo, alla **n. 16 del 11.04.2020**.

Le ordinanze sindacali fin qui emanate in materia di contenimento della pandemia sono da ritenersi inefficaci alla luce della superiore normativa nazionale e regionale.

Dpcm. 10 APRILE 2020 e ORDINANZA PRS n. 16 – 11.04.2020

Fino al 3 maggio 2020

Art. 1

		SOSPESE / VIETATE	CONDIZIONI	Nota
1	Spostamenti sul territorio comunale (art. 1, lett. a)		Solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute	Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare
2		Spostamenti da un Comune all'altro (art. 1, lett. a)	Consentite solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute	Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare
3		Spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case (art. 1, lett. a)		
4		Soggetti con sintomatologia : rimanere presso il proprio domicilio (Art. 1,(b)		tratta solo di una RACCOMANDAZIONE
5		Soggetti in quarantena: divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione (art. 1, lett.. c)		
6		Ogni forma di assembramento (art. 1, lett. d)		

COMUNE DI NICOLOSI
Comune di Nicolosi
Protocollo N.0006570/2020 del 16/04/2020

7		Accesso al pubblico a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici (art. 1, lett. e)		
8		Attività ludica o ricreativa all'aperto (Art. 1, (f)		
9	Attività motoria individuale (art. 1, lett. fa)	<p>È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore.</p> <p>È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio.</p> <p>Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione. (art. 3 O.PRS 16)</p>		
10		Competizioni sportive e sedute di allenamento degli atleti (art. 1, lett. g)		
11		Impianti e comprensori sciistici (art. 1, lett. ha) fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico. gite fuori porta. (Art. 5 O.PRS 16)		

11		Manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli (compresi quelli culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici) siano in luoghi pubblici che privati (art. 1, lett. i)		
12	Apertura luoghi di culto (art. 1, lett. i)		Purché siano adottate misure organizzative per evitare assembramenti e distanza di almeno un Metro	
13		Cerimonie civili e religiose, compresi i funerali (art. 1, lett. i)		
14		Musei e altri luoghi della cultura (art. 1, divenne. (j)		
15		Servizi educativi dell'infanzia e attività scolastiche e universitarie; attività formative svolte da altri enti pubblici (anche locali) e da privati (art. 1, lett. k/p)	Resta ferma la possibilità di formazione a distanza	
16		Viaggi d'istruzione (art. 1, lett. l)		
17		Procedure concorsuali private (art. 1, lett. q)	Consentite esclusivamente quelle effettuate su basi curriculari	
18		Procedure concorsuali pubbliche (art. 1, è . q)	Consentite solo se rispettano art. 87, co. 5, del D.L. 18/2020 e dell'art. 4 del D.L. 22/2020	<p>ART. 87, co. 5, del D.L. 18/2020:</p> <p>a) valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;</p> <p>b) resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati</p> <p>c) nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 75.</p> <p>ART. 4 del D.L. 22/2020:</p>

				<p>"La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime Procedura. "</p>
19		<p>Congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e del personale destinato a gestire le unità di crisi costituite a livello regionale (art. 1, lett. r)</p>		
20		<p>Congressi, riunioni e meeting ed eventi sociali per personale sanitario (art. 1, lett. s) di sinistra</p>		
21		<p>Palestre, centro sportivi, piscine, centri benessere e cure termali, centri culturali, sociali e ricreativi (art. 1, lett. u)</p>		
22		<p><u>Eccezione</u> al punto 21 : prestazioni che rientrano nei livelli minimi di assistenza (Art. 1, è . r)</p>		
23		<p>Esami di idoneità per patente di guida (art. 1, è .)</p>		
24		<p>Divieti per accompagnatori e parenti dei pazienti (Art. 1, LETt. w e x)</p>		
25	<p>Disposizioni per istituti penitenziari e misure alternative di detenzione domiciliare (Art. 1, lett. e)</p>			

26		Attività commerciali al dettaglio (art. 1, lett. z)		È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Il divieto si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e per i combustibili per uso domestico e per riscaldamento. (Art. 4 O.PRS 16)
27	Vendite generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM (art. 1, lett. z)		Purché sia consentito l'accesso alle sole attività consentite	V. ALLEGATO 1 (v. anche nota supra)
28		Mercati (art. 1, lett. z)		
29	Mercati di soli generi alimentari (art. 1, lett. z)		Purché sia consentito l'accesso solo a tali prodotti e sia garantita la distanza di un metro (v. anche nota supra)	È inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni. (Art. 5 O.PRS 16)
30	Edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie (art. 1, lett. z)		Purché sia garantita la distanza di un metro. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco.	È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole Si fa notare che l'allegato 1, per il "Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateo: 47.2)", cita solo il codice 47.2
31		Attività di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti,		
		gelaterie, pasticcerie) (art. 1,lett . aa)		


32	Mense e catering continuativo su base contrattuale (art. 1, lett. aa)		Purché sia garantita la distanza di un metro	È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole
33	Ristorazione con consegna a domicilio (Art. 1,lett . aa)			È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Il divieto si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e per i combustibili per uso domestico e per riscaldamento. (Art. 4 O.PRS 16)
34		Somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio (Art. 1, lett. bb)		
35	Somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio in autostrada (art. 1, lett. bb)		Purché solo prodotti da asporto	
36	Somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali e negli aeroporti (art. 1, lett. bb)			
37		Servizi alla persona (fa cui parrucchieri, estetisti, barbieri) (art. 1, lett. cc)		
38	Servizi alla persona di cui all'allegato 2			v. ALLEGATO 2
39			PER TUTTE LE ATTIVITA' CONSENTITE: OBBLIGO DI DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO + DIVIETO DI SOSTARE NEI LOCALI PIU' DEL TEMPO NECESSARIO + APPLICAZIONE MISURE DI CUI ALL'ALLEGATO 5 (Art. 1, lett. dd)	V. ALLEGATO 5 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 lett. dd) del DPCM del 10 aprile 2020, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante. (Articolo 6, O.PRS n. 16)

40	Servizi bancari, finanziari, assicurativi, nel settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare (art. 1, lett. e)			
41	Aziende di trasporto pubblico locale (art. 1, divenne. (ff))		Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato. (Art. 4 O.PRS 16)	
42	Datori di lavoro pubblici : si raccomanda la Fruizione dei congedi ordinari e delle ferie (Art. 1, lett. gg ed ha)		Nel rispetto delle condizioni relative al lavoro agile di cui all'art. 87 del D.L. 18/2020	
42	Attività professionali (art. 1, lett. ii)		Purché: a) lavoro agile, b) incentivazione ferie e congedi retribuiti, c) assunzione protocolli anti-contagio, d) sanificazione locali	
ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI: ART. 2				
43		Tutte le attività produttive industriali e commerciali (art. 2, co. 1)		
44	Attività produttive industriali e commerciali di cui all'allegato 3 (art. 2, co. 1)		Si fa notare che l'allegato 1, per il "Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateo: 47.2)" cita solo il codice 47.2	VEDI ALLEGATO 3. L'elenco dei codici può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico

45	Datori di lavoro pubblici : si raccomanda la fruizione dei congedi ordinari e delle ferie (Art. 2, comma 1)		Nel rispetto delle condizioni relative al lavoro agile di cui all'art. 87 del D.L. 18/2020	
46	Le attività produttive sospese in base all'art. 2 possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (art. 2, comma 2)			
47	Imprese ed amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite o necessarie ad assicurare la filiera delle attività di cui all'allegato 3 (art. 2, comma 3)		Previa comunicazione al Prefetto, il quale può sospendere tali attività . fino alla comunicazione del provvedimento di sospensione l'attività può proseguire	
48	Servizi di pubblica utilità e servizi essenziali (art. 2, comma 4)			
49	Farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli ed alimentari (art. 2, comma 5)			
50	Impianti a ciclo produttivo continuo (art. 2, comma 6)		Previa comunicazione al Prefetto, il quale può sospendere tali attività . fino alla comunicazione del provvedimento di sospensione l'attività può proseguire	
51	Attività dell'aerospazio e della difesa (art. 2, comma 7)			
52	Per le attività produttive sospese è ammesso l'accesso ai locali aziendali per attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, attività di pulizia e sanificazione (art. 2, comma 12)		Previa comunicazione al Prefetto	
53	Spedizione merci giacenti in magazzino (Art. 2, comma 12)		Previa comunicazione al Prefetto	

INFORMAZIONE E PREVENZIONE: ART. 3				
54	Misure per il personale sanitario (art. 3, comma 1, LETt. a) a)			
55		Anziani o affetti da patologie croniche o immunodepressi: raccomandazione a non uscire da casa (art. 3, comma 1, lett. b)	È una raccomandazione	
56	Servizi educativi per l'infanzia, scuole, università e pubbliche amministrazioni: esporre al pubblico le informazioni sulle misure di prevenzione (art. 3, comma 1, lett. c)			
57	Sindaci: diffondere le informazioni sulle misure di prevenzione (art. 3, comma 1, lett. d)			
58	Pubbliche amministrazioni: mettere a disposizione degli utenti e degli addetti disinfettanti per le mani (art. 3, comma 1, lett. e)			
59	Aziende di trasporto pubblico: interventi straordinari di sanificazione (art. 3, comma 1, lett. f)			
INGRESSO IN ITALIA: ART. 4				
60	Chi entra in Italia deve consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione. Il vettore verifica prima dell'imbarco la documentazione e misura la temperatura, vietando l'imbarco se vi è uno stato febbrile (art. 4, commi 1 e 2)			
61	Chi entra in Italia, anche se asintomatico, deve comunicarlo immediatamente all'ASL per essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per 14 giorni presso la sua abitazione . se non è possibile per la persona raggiungere la sua abitazione con mezzo privato, l'ASL competente informa la Protezione Civile, la quale stabilisce modalità e luogo della sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciari, con spese a carico della persona sottoposta a tali misure (art. 4, commi 3/6)			
TRANSITI E PERMESSI BREVI IN ITALIA: ART. 5				
62	Transiti e soggiorni brevi per e in Italia: consentiti solo per 72 ore al massimo e per comprovate esigenze lavorative; in caso si protragga oltre le 72 ore, il soggetto deve iniziare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario per 14 giorni. Il soggetto deve consegnare al vettore autodichiarazione; il vettore provvede alla misurazione della temperatura e vieta l'imbarco se manifesta uno stato febbrile. Per il soggetto che transita con mezzo privato, deve comunicarlo immediatamente all'ASL			
63	L'ARTICOLO 6 RIGUARDA LE NAVI DA CROCIERA E LE NAVI DI BANDIERA ESTERA			
64	L'ARTICOLO 7 RIGUARDA I COMPITI DI ESECUZIONE E MONITORAGGIO DELLE PREFETTURE			

65	<p>L'ARTICOLO 8 RIGUARDA LA DURATA DELL'EFICACIA DEL D.P.C.M. ED ABROGA ALTRI PRECEDENTI D.P.C.M.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il D.P.C.M. è efficace fino al 3 maggio 2020 • Cessano di produrre effetti: <ul style="list-style-type: none"> a. Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 b. Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 c. il D.P.C.M. 11 Marzo 2020 d. Il D.P.C.M. 22 MARZO 2020; e. Il D.P.C.M. 1° aprile 2020 <p>Art. 1 Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16 del 11.04.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'efficacia delle disposizioni delle Ordinanze contingibili e urgenti n°5 del 13 marzo 2020, • n°7 del 20 marzo 2020 (con la sola esclusione dell'articolo 3, comma 5, già abrogato), • N.10 del 23 marzo 2020 • e dell'articolo 3 della Ordinanza contingibile e urgente n°14 del 3 aprile 2020 <p>è prorogata fino al 3 maggio 2020.</p>
66	<p>INGRESSO IN SICILIA: ART. 1, O.PRS N. 7</p>
	<p>1. Chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 ha l'obbligo di:</p> <p>a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;</p> <p>b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di andare più volte al giorno i locali dell'abitazione.</p> <p>2. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. È ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio.</p> <p>3. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo a ridosso della conclusione del termine di quarantena. Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 3 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020.</p>
67	<p style="text-align: center;">INGRESSO IN SICILIA Art.5 comma 3, O.PRS.</p> <p>2 La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, non si applica, come previsto dall'art.7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID19</p>

Il Segretario generale


ALLEGATO 1

Allegato 1

Commercio al dettaglio

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateo: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateo: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

ALLEGATO 2

Allegato 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

ALLEGATO 3

Allegato 3

ATECO DESCRIZIONE

1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2 Silvicultura ed utilizzo aree forestali
3 Pesca e acquacoltura
5 Estrazione di carbone
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20
Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 -
20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e
22.29.02)
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
centrale
25.73.1
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per
macchine utensili
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2 Fabbricazione di computer e unità
periferiche 26.6
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
elettro terapeutiche
27.1
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per
la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
l'imballaggio
28.95.00
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti
e accessori)
28.96
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma
(incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61
Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
j (DA 58
A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a
66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
78.2
Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20 attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto

82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99
Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali

ALLEGATO 4

Allegato 4

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

ALLEGATO 5

Allegato 5

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.